

COMUNE DI BRUGHERIO
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

INDICE

C A P O I

LA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

- ART. 1- OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART.2- DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE
- ART.3- DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART.4- MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITIRNERANTE
- ART.5- ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE
- ART.6- OCCUPAZIONE CON PONTI, STECCATI, PALI, ECC
- ART.7- OCCUPAZIONE CON TENDE O TENDONI
- ART.8- CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART.9- OCCUPAZIONI D'URGENZA
- ART.10- OBBLIGHI DELL CONCESSIONARIO
- ART.11- CANONE DI CONCESSIONE
- ART.12- RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART.13- DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART.14- REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART.15- RIMONZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE
- ART.16- COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERANEE

C A P O II
LA TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DI AREE E SPAZI PUBBLICI

- ART.17- TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART.18- DENUNCIA
- ART.19- VERSAMENTO DELLA TASSA
- ART.20- SOGGETTI PASSIVI
- ART.21- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE
- ART.22- TARIFFE
- ART.23- DURATA DELL'OCCUPAZIONE
- ART.24- CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
- ART.25- MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO
- ART.26- PASSI CARRABILI
- ART.27- PASSI ARASO – AREA DI RISPETTO
- ART.28- AUTOVERTTURE PER TRASPORTO PUBBLICO
- ART.29- DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
- ART.30- APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI
- ART.31- OCCUPAZIONI TEMPORANEE CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO
- ART.32- OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CASI PARTICOLARI
- ART.33- MAGGIORAZIONE DELLA TASSA
- ART.34- RIDUZIONE DELLA TASSA PERMANENTE
- ART.35- PASSI CARABBILI - AFFRANCAZIONE DALLA TASSA ED ABOLIZIONE
- ART.36- RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA
- ART.37- ESENZIONE DALLA TASSA
- ART.38- ESCLUSIONE DALLA TASSA
- ART.39- SANZIONI

ART.40- RIMBORSI

ART.41- RUOLI COATTIVI

ART.42- PRIVILEGIO

ART.43- NORME TRANSITORIE

ART.44- ENTRATA IN VIGORE

ART.45- RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

C A P O I

LA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

ART. 1 OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Brugherio si osservano le norme del presente Regolamento.
2. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni “area pubblica” o “spazio pubblico” si vogliono intendere i luoghi ed il suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelle di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quale le strade, le piazze, i corsi, i mercati, i portici, i parchi, i giardini, ecc..

ART. 2 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento. Tuttavia, l'occupante è tenuto a darne comunicazione per scritto all'Amministrazione almeno 10 giorni prima dell'occupazione ai fine di verificare la compatibilità con le previsioni del Codice della Strada e per l'emanazione di eventuali istruzioni. La comunicazione non è necessaria per le occupazioni momentanee di cui all'art.37, comma, 2 lettera c) e d).

ART. 3 DOMANDA PER IL RILASCIO CONCESSIONE O ATORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o privati gravate da servitù di pubblico passaggio deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale, da consegnare all'Ufficio Protocollo del Comune. In caso di trasmissione tramite il servizio postale la data di ricevimento è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni del presente Regolamento e delle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguarda casi particolari, l'Amministrazione, entro trenta giorni della domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e alla decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno trenta giorni prima della data di richiesta dell'occupazione

8. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale per l'istruttoria e la definizione. All'atto della presentazione della domanda, o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art.7 della legge 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento, nonché le altre notizie previste dal Regolamento sul procedimento amministrativo.

ART. 4

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune su quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. la sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

ART. 5

ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERI

1. I cantieri, i lavori e le opere eseguite su aree pubbliche debbono essere segnalati in conformità all'art.30 e seguenti del Regolamento di sicurezza e di attuazione del nuovo Codice della Strada. Debbono inoltre essere adottati gli accorgimenti individuati nell'autorizzazione o comunque previsti dall'art. 21 del Codice della Strada.

2. Quando per l'esecuzione di lavoro o di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso deve essere indicato il modo dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 6

OCCUPAZIONE CON PONTI, STECCATI, PALI, ECC.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc, sono soggette alla disposizione del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazione occasionali di pronto intervento, per

piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 2 ore previste dall'art. 37, comma 2 lettera c) del presente Regolamento.

ART. 7 OCCUPAZIONE CON TENDE O TENDONI

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso di esercizi commerciale e di pubblici esercizi è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre le sostituzioni di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART. 8 CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. L'Autorità competente accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico. Nell'atto di concessione o autorizzazione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quale il Comune subordina la concessione o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decenza o revoca della medesima.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione.

3. Sono soggetti ad imposizioni comunali le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune come determinato con deliberazione G. C. n.. 586 del 15. 6. 1993.

4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui il comma 5 dell'art. 3 del presente Regolamento.

5. Per occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno trenta giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 9 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratta di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o concessione che verrà rilasciato a sanatoria

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

ART. 10
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e del relativo Regolamento di esecuzione, e in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione di veicoli e di pedoni.
3. Il concessionario ha l'obbligo di portare con sé e di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.
4. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Qualora dall'occupazione derivano danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso alle proprie spese.
6. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario ha l'obbligo di eseguire a sue spese tutti i lavori occorrenti per le rimozioni delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

ART. 11
CANONE DI CONCESSIONE

1. Il rilascio di provvedimenti di concessione ed autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio o la promozione di attività economiche può essere subordinato al pagamento di un canone di concessione.
2. Le tipologie delle occupazioni comportanti il pagamento del canone di concessione sono individuate con atto della Giunta Comunale.
3. Il canone di cui al comma 1 è corrisposto dal concessionario nei tempi e modi stabiliti per il pagamento della tassa.

ART. 12
RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o autorizzazione all'occupazione, ai sensi dell'art.8 del presente Regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno quindici giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della

concessione originaria e copie delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 13

DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed il regolamento vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente dei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 14

REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro. Nel caso del commercio su aree pubbliche è facoltà dell'interessato di richiedere la concessione di altro posteggio nel territorio comunale in alternativa alla restituzione della tassa.

ART. 15

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONE ABUSIVE

1. Fatta salva diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche il Sindaco o gli organi di Polizia Stradale, previa contestazione delle relative informazioni, dispongono la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 16

COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Il Comune, nel caso di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui alla comma 1 dell'art.47 del D. Lgs. n.507/93, impone un contributo "un tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

C A P O II
LA TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DI AREE E SPAZI PUBBLICI

ART. 17
TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del presente Regolamento. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base alla tariffa giornaliera. L'applicazione della tassa non esclude il pagamento di canoni di concessioni se dovuti ai sensi dell'art.11 del presente Regolamento.

ART. 18
DENUNCIA

1. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche il soggetto concessionario è tenuto a presentare all'ufficio tributi apposita denuncia ai fini della tassa, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso detto ufficio.

2. La denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio.

3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quelli della prima presentazione della stessa salvo il caso in cui si siano verificate variazioni soggettive ed oggettive nella occupazione.

In caso di cessazione la denuncia ha effetto dall'anno successivo a quello della presentazione, atteso che il tributo è annuale.

4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere, comportanti variazioni in aumento verificatosi nel corso dell'anno la denuncia anche cumulativa deve essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia, salvo eventuale previo atto all'Amministrazione Comunale, è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

ART. 19
VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Il versamento della tassa è effettuato mediante c.c.p. intestato al Comune di Brugherio ovvero, in caso di affidamento in concessione al concessionario del Comune.

2. Il versamento della tassa per occupazione permanente è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio, comunque, non oltre 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.

3. Per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione, il versamento della tassa per occupazione permanente deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno.

4. Per le occupazioni di cui all'art.18, comma 4, il versamento della tassa deve essere effettuato nello stesso termine di presentazione della denuncia.
5. Per le occupazioni temporanee il versamento deve essere effettuato entro il termine previsto per le occupazioni medesime.
6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è effettuata mediante convenzione nella quale si prevede il pagamento anticipato.
7. All'atto del versamento, **il tributo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.**
8. **La Tassa non è dovuta se l'importo da versare è uguale o inferiore ad €3,00.**

ART. 20
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta dal titolare dall'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Sono soggette all'imposizione comunali le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o principali che attraversano il centro abitato del Comune, come determinato con deliberazione G. C. n. 586 del 15.6.1993.

ART. 21
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza dall'art. 42 comma 3, del predetto D. Lgs. 507/93 il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche, deliberato contestualmente al presente Regolamento con le modalità stabile del predetto art. 42.

ART. 22
TARIFFE

1. **Le tariffe relative alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.**
2. Ai sensi dall'art.42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste degli artt. 44, 45, 47, 48 del D.lgs. n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed è articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti porzioni:

Prima categoria 100%
Seconda categoria 70%

ART. 23
DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Ai fini dell'occupazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito di rilascio di atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 24
CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 21 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categoria ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 25
MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o al metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni del soprassuolo, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

ART. 26
PASSI CARRABILI
[abrogato]¹

ART. 27

¹ Abrogato con deliberazione consiglio comunale del 26.09.1997 n. 80

PASSI A RASO – AREA DI RISPETTO

[abrogato]²

ART. 28

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Per occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superficie di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di dati spazi.

ART. 29

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. La tassa stabilita per i distributori di carburanti, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento ai serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzate, sono soggette alla tassa prevista per le occupazioni permanenti secondo tariffa ordinaria.

ART. 30

APPARECHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esecuzione di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 31

OCCUPAZIONI TEMPORANEE CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

² Abrogato con deliberazione consiglio comunale del 26.09.1997 n. 80

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliera di tariffa.

2bis. I tempi orari di occupazione e le relative misure tariffarie di riferimento in base alla tariffa giornaliera sono così determinati:

- occupazione temporanee effettuate da operatori commerciali in mercati settimanali: fascia orari dalle 6,00 alle 14,30 tariffa giornaliera al mq. ridotta del 40%; oltre tariffa intera;
- occupazioni temporanee effettuate da operatori commerciali in occasione di mercatini natalizi: tariffa oraria al mq. per ora = 1/24 della misura della tariffa giornaliera;
- occupazioni temporanee: dalle ore 7,00 alle 13,00 o dalle ore 13,00 alle 19,00: tariffa giornaliera, ridotta del 50%; dalle ore 7,00 dell'indomani: tariffa giornaliera ridotta del 70%; dalle ore 07,00 fino alle 19,00: tariffa giornaliera ridotta del 20%; oltre tariffa giornaliera interna.

3. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria secondo la tariffa.

ART. 32 OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CASI PARTICOLARI

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esecuzione e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi relativi ad unità arretrate rispetto alla sede stradale non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di £. 50.000 = indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

ART. 33 MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché di quelle effettuate in occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, la tariffa è aumentata del 50 per cento.

3. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinato dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30 per cento.

ART. 34 RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

1. In ordine a quanto disposto dal D. lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa.

1) ai sensi dell'art. 42 comma 5 per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è ridotta al 10%.

2) ai sensi dell'art. 44 comma 1, lettera c) per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo al 34%.

3) ai sensi dall'art. 44 comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%.

3 bis) ai sensi dell'art.3 comma 65 della legge 28-12-1995 n. 549, per le occupazioni per le quali il Comune riscuote canoni di concessione non ricognitori (es. edicole e chioschi) la tariffa per l'occupazione permanente è ridotta dal all'80%.

commi da n. 4 a n. 7 [abrogati]³

8) in tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzione della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza riduzione.

ART. 35

PASSI CARRABILI – AFFRANCAZIONE DALLA TASSA ED ABOLIZIONE

[abrogato]⁴

ART. 36

RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art.45:

- comma 1 - Per l'occupazione di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta al 50%;
- comma 2/c – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 70%;
- comma 3 – Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento in superficie in eccedenza;
- comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art.42 comma 5 – Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino 1.000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 6 bis – Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;
- comma 7 – Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni pubbliche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dall'80%;

³ Abrogato con deliberazione consiglio comunale del 26.09.1997 n. 80

⁴ Abrogato con deliberazione consiglio comunale del 26.09.1997 n. 80

- comma 8 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convezione, in forma anche rateale, a tariffa ridotta dal 50% con pagamento anticipato della tassa.

ART. 37

ESENZIONE DELLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti pubblici religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei Regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, a condizioni che le merci vengano caricate o scaricate senza posarle sul suolo pubblico;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) [abrogato]⁵

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a 2 ore;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- f) occupazioni per l'allestimento di banchi finalizzati alla raccolta di firme;
- g) occupazioni con autovetture di uso privato non realizzate su aree a ciò destinate dal Comune.

ART. 38

ESCLUSIONE DALLA TASSA

⁵ Abrogato con deliberazione consiglio comunale del 26.09.1997 n. 80

1. La tassa non si applica mai alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windos e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. [abrogato]⁶

ART. 39 SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di €51,65.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da €51,65 a €258,25.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi moratori in misura pari al tasso di interesse legale con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 40 RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute **entro cinque anni dal giorno del pagamento**, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accettato il diritto alla restituzione.

ART. 41 RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R.n.43 del 28 Gennaio 1988, in un'unica soluzione.

ART. 42 PRIVILEGIO

1. Il credito derivante dall'applicazione della tassa è assistito da privilegio generali sui beni mobili del debitore ai sensi dell'art. 2752 del codice civile.

ART. 43 NORME TRASITORIE

1. La tassa per il solo anno 1994 è dovuta come segue, ai sensi dell'art.56:

⁶ Abrogato con deliberazione consiglio comunale del 26.09.1997 n. 80

- comma 3 – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art.18 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- comma 4 – Per le occupazioni di cui all'art. 32 del presente Regolamento la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato dal 10%, con una tassa minima di £. 50.000;
- comma 11 bis – Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori che vendono direttamente i loro prodotti, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%;
- comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni private del capo secondo del D.lgs.507/93, sono effettuate con la modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931 .n 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del D.P.R. n 43 del 28 Gennaio 1998, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per annualità fino al 1994.

ART. 44
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, divento esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge n.142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non trovano più applicazione le norme contenute nel precedente Regolamento.

ART. 45
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative ed ai regolamenti del Comune di Brugherio